

ART. 2

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi della deliberazione n. _____ del _____, l'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal _____, con facoltà di rinnovo.
2. Il rinnovo sarà disposto, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, previa verifica sulle attività svolte e sul conseguimento degli obiettivi affidati e delle risorse attribuite.
3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, della Legge n. 122/2010.

ART. 3

ORARIO DI LAVORO E FUNZIONI

1. Il Dott. Antonino Marongiu è tenuto a prestare la propria attività per n. 38 ore settimanali. Avrà comunque l'obbligo di essere a disposizione oltre l'orario di servizio per cause connesse all'espletamento delle funzioni affidate ove ricorrano oggettive esigenze di urgenza e necessità.
2. Le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale riconosciuta, sono quelle previste dall'Atto Aziendale, dai regolamenti correlati e dai relativi Contratti nazionali di lavoro, con la espressa previsione che tra le funzioni rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al raggiungimento degli obiettivi che sono stati affidati al Dirigente.

ART. 4

INCOMPATIBILITA'

1. Il Dott. Antonino Marongiu si impegna a svolgere a tempo pieno a favore dell'Azienda, le funzioni di dirigente titolare dell'incarico professionale di "Epidemiosorveglianza delle malattie infettive e diffuse degli animali con particolare riferimento alle zoonosi", nonché, ogni altra attività e funzione disciplinata da atti di gestione e programmazione emanati dal Direttore Generale di questa Azienda sanitaria nell'ambito delle predette funzioni e competenze.
2. L'incarico conferito è incompatibile con ogni altra forma di lavoro, dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato, e ciò a prescindere dalla sussistenza di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda che sono esplicitamente vietate.
3. Il dott. Antonino Marongiu è tenuto a comunicare le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto d'impiego.
4. E' fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale e delle consulenze autorizzate in base a quanto previsto dai relativi regolamenti aziendali.

ART. 5

SEDE DI SERVIZIO

1. la sede di lavoro è individuata presso la Sede Legale di Oristano.

2. L'Azienda si riserva di disporre una diversa assegnazione, per motivate esigenze di servizio, presso altre strutture operative dell'Azienda medesima.

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

1. Al dott. Antonino Marongiu si applicano gli istituti normativi in ordine al trattamento economico assistenziale e previdenziale previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria, vigenti nel periodo di durata del presente contratto di lavoro.
2. Il trattamento economico è quello previsto dalla scheda di inquadramento, che sarà sottoscritta dalle parti e farà parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 7

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il dott. Antonino Marongiu si impegna nei confronti dell'Azienda alla scrupolosa osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28.11.2000, ferme restando le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti. Detto documento è consegnato al dipendente che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Direttore della struttura alla quale è assegnato il dott. Antonino Marongiu è responsabile dell'osservanza delle norme del codice di comportamento.

ART. 8

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE E SEGRETO D'UFFICIO

1. Il dott. Antonino Marongiu opererà, con specifici ambiti di autonomia, in collaborazione con il Direttore della Struttura di appartenenza.
2. Il medesimo risponderà del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché, dell'imparzialità e buon andamento della propria attività.
3. Il dott. Antonino Marongiu fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e succ. mod. ed alla Legge 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
4. Nell'ambito del dovere generale di lealtà nei confronti dell'Azienda sanitaria, il dott. Antonino Marongiu è tenuto al rispetto rigoroso delle disposizioni impartitegli sulle modalità e sui criteri gestionali dell'unità operativa.

ART. 9

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente, in via esclusiva il Foro di Oristano.

ART. 10
NORME DI RINVIO

1. Il presente contratto individuale di lavoro è regolato, anche per le cause di risoluzione, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria del 05.12.1996, del 08.06.2000 e del 03.11.2005, entra immediatamente in vigore e non è assoggettato a imposta di bollo, né a particolari registrazioni.
2. Per tutto quanto non espressamente specificato negli articoli precedenti si intendono richiamati tanto il vigente C.C.N.L. sopra citato quanto le norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni

Il Dirigente Veterinario
Dott. Antonino Marongiu

Direttore Servizio Amministrazione del Personale
dott. Luciano Oppo



N. _____

OGGETTO: Contratto individuale di lavoro per il conferimento di Incarico di natura professionale di alta specializzazione di "Epidemiosorveglianza delle malattie infettive e diffuse degli animali con particolare riferimento alle zoonosi" ai sensi degli articoli 27 e 28 del CCN. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000.

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____, in Oristano presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5,

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5, corrente in Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00681110953, rappresentata dal Dott. Mariano Meloni, nato in Charleroi (Belgio) il 13.05.1959 in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima presso la cui sede è elettivamente domiciliato per la carica ricoperta, non in proprio ma in nome e per conto della predetta Azienda,

E

Il dott. Antonino Marongiu nato a Sennori il 20/06/1956, residente ad Oristano, Via Umbria, 235, - Codice Fiscale MRN NNN 56H20 I614R

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 12 aprile 2013 è stato conferito al dott. Antonino Marongiu l'incarico di natura professionale di Alta specializzazione di "Epidemiosorveglianza delle malattie infettive e diffuse degli animali con particolare riferimento alle zoonosi" afferente alla struttura Complessa Sanità animale - Dipartimento territoriale di Prevenzione;
- che il presente contratto è costitutivo dell'incarico a tempo determinato tra l'Azienda 5 di Oristano ed il dott. Antonino Marongiu;
- tutto ciò premesso, tra le parti suindicate, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente contratto è, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, il conferimento al dott. Antonino Marongiu, come sopra generalizzato, dirigente a tempo indeterminato presso la struttura Complessa Sanità animale, dell'incarico professionale di "Epidemiosorveglianza delle malattie infettive e diffuse degli animali con particolare riferimento alle zoonosi".